

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE NELLE RICERCHE CRIMINOLOGICHE (*)

È il momento delle ricerche, intese come indagini sperimentali individuali o di gruppo, che oggi sostituiscono quasi in tutti i campi le speculazioni teoriche di una volta. La criminologia da tempo ha scelto questa strada, per verificare le molteplici ipotesi concepite intorno al fenomeno che va sotto il comune denominatore della «criminalità», ai fattori sociali e individuali che ne condizionano l'andamento, agli effetti che gli interventi sanzionatori dei pubblici poteri hanno su di esso, agli altri possibili rimedi per combatterlo come elemento di disturbo della sicurezza e dell'ordine della collettività. In effetti, è questa la reale vocazione della criminologia, sorta come controaltare del diritto penale classico, in quanto ha sempre cercato di contrapporre ai giudizi di valore elaborati dai giuristi su basi filosofiche e politiche un'investigazione di indubbio carattere positivistico, scevra da preconcetti valutativi sugli aspetti comuni e differenziali delle varie forme di antisocialità, sulle possibili «cause» che le condizionano, sull'efficacia dei «trattamenti» escogitati dalle istituzioni responsabili per prevenirle come fenomeno di massa e come manifestazioni di disadattamento personale o almeno per ridurne le conseguenze dannose.

In questa prospettiva, l'ottavo Congresso internazionale di criminologia, tenuto a Lisbona tra il 4 e il 9 settembre, ha trattato il tema delle ricerche più recenti. L'argomento è stato suddiviso in sette sottotemi: criminogenesi, amministrazione della giustizia, trattamento, delinquenza giovanile, vittimologia, prevenzione, epistemologia e storia degli studi criminologici, deontologia della ricerca. È evidentemente una classificazione artificiosa, posta in essere soltanto al fine di canalizzare i dibattiti in maniera non troppo confusa e dispersiva; ed infatti si sono avute compenetrazioni e commistioni, sovrapposizioni e duplicazioni nei discorsi dichiaratamente settoriali, ma in realtà articolati su tutti gli aspetti, scientifici ed operativi, dello studio dei comportamenti antisociali.

(*) Su *Giust. e Cost.* 1978, pp. 5 ss.

Ci soffermeremo sul sottotema, sia pure delimitato in termini convenzionali, dell'amministrazione della giustizia. Esso è stato affrontato con approcci ideologici, giuridico-sociologici, politico-amministrativi: non sono mancati riflessi di contestazione del sistema di valori che è alla base della tradizionale *criminalizzazione* dei comportamenti cosiddetti devianti, sì da farli cadere sotto l'azione repressiva della legge, ma nel corso dei lavori sono stati presi in esame prevalentemente i profili sociologici della reazione socioculturale verso quei comportamenti ed i profili organizzativi della reazione istituzionalizzata delle autorità pubbliche nei confronti degli autori e delle situazioni in cui quei comportamenti sono germogliati. Il concetto di amministrazione della giustizia è stato considerato in sensi molto ampi: come complesso delle strutture realizzate dai poteri pubblici per combattere tutto ciò che turba l'ordine riconosciuto (polizia, servizi sociali, magistratura, organizzazione penitenziaria e loro fiancheggiatori sul piano scientifico); come complesso di mezzi di controllo sociale nel più lato senso sociologico, cioè l'insieme di istituzioni che reagiscono anche sul piano culturale a certe devianze, considerate più o meno istintivamente o più o meno razionalmente come antisociali. La prima accezione è stata assunta a base dai giuristi e dagli studiosi di scuola americana (come Lejins), tendenzialmente permeati di funzionale pragmatismo; la seconda dagli studiosi orientati in senso sociologico (come Treves, che ha presentato un gruppo di ricerche effettuate nel seno del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale). Certamente è difficile adottare in partenza un linguaggio comune fra giuristi (cultori di diritto penale, di diritto amministrativo e pubblico in generale e di discipline specialistiche e complementari) e sociologi; ma una discussione interdisciplinare è sempre utile per arricchire la problematica, per chiarire alcune idee e per integrare le prospettive in entrambi i campi. È chiaro che, quando si passa a una trattazione a base giuspenalistica, o processuale, o amministrativa, o penitenziaria, è facile perdere il contatto con certe impostazioni sociologiche, le quali non possono fare a meno di mettere in discussione, per lo spirito valutativo delle relative discipline, alcune certezze, di cui i giuristi hanno assoluto bisogno per mantenere in piedi il sistema di equilibri su cui tutto il diritto si regge.

Alcune ricerche hanno cercato di identificare l'atteggiamento della cosiddetta coscienza pubblica (la *cultura giuridica esterna* secondo la locuzione di L.M. Friedman) sia verso le devianze antisociali, sia verso le misure comminate dalla legge per combatterle, sia verso gli organi chiamati ad applicarle in sede giudiziaria e in altre sedi, con interventi di prevenzione o di esecuzione (in altri paesi, talvolta anche alcuni interventi decisionali di notevole rilevanza per il controllo della condotta individuale e per la limitazione della libertà personale sono di competenza di operatori amministrativi. Naturalmente, delle ricerche relative alla immagine di tali organi, fanno parte anche quelle concer-

nenti la configurazione che i magistrati, gli appartenenti alla polizia e altri operatori danno a se stessi, come responsabili della difesa di certi valori e alle loro attività professionali. Le ricerche riguardanti le reazioni dell'opinione pubblica verso determinate forme di antisocialità e di criminalità non hanno avuto risultati univoci, poiché in alcuni paesi è emerso un atteggiamento più severo verso alcune specie di comportamenti che in altri sono considerati con una certa tolleranza: così per gli atti di violenza, per i fatti di impronta sessuale, per i reati contro il patrimonio, per alcuni «in colletto bianco». È da ricordare per altro che si è svolto un confronto di idee su scala mondiale e che fra le ricerche si sono inserite anche quelle relative all'opinione dei gruppi locali in materia di uccisione delle fattucchiere...

Per quel che riguarda le misure e gli interventi sostitutivi delle sanzioni tradizionali, si è parlato di «diversione»: termine con cui si è inteso abbracciare varie ipotesi, dalle misure alternative applicabili da parte dell'autorità giudiziaria alle altre forme di azione sociale destinate ai trattamenti in libertà. È un argomento alquanto fluido, poiché in effetti manca una sperimentazione sufficiente nei vari paesi e comunque i tentativi fatti non sono comparabili fra loro, siccome realizzati in ambienti culturali e soprattutto in climi politici molto diversi. Per integrare il discorso circa gli effetti di alcune rinunzie alla punizione, è stata presentata una ricerca compiuta dalla Sezione criminologica del Centro di prevenzione e difesa sociale sull'influenza che i benefici di amnistia, indulto e grazia possono avere sul recupero sociale dei soggetti (con risultati, per verità, scoraggianti, data l'alta percentuale di recidivismo).

Si è parlato poi dell'argomento relativo alla partecipazione del pubblico nell'attività di prevenzione della delinquenza, in quanto gran parte delle misure da attuare in ambiente libero impegnano notevolmente le comunità esterne. Un facile passaggio logico consente di toccare l'argomento dell'inserzione dei laici nell'amministrazione della giustizia, a cui sono state dedicate alcune ricerche, per verificare la reale entità del loro apporto e la percezione della loro figura nel sistema.

Altre ricerche sono state focalizzate su vedute economiche, in un'indagine di costi e benefici comprendenti i riflessi negativi della delinquenza e le spese occorrenti per far funzionare l'apparato di prevenzione e repressione. È un discorso di livello eminentemente tecnico, che va sviluppato in chiave di sociologia giuridica ma che impegna anche i politici, per le interrelazioni fra i costi economici e i costi sociali.

Sul piano operativo, si è parlato molto di pianificazione, nel senso di formulare una strategia generale che coinvolge tutte le istituzioni, e cioè da un lato le autorità interessate, dall'altro i responsabili della promozione culturale, affinché rafforzino le energie spirituali che servono a consolidare i giudizi di disvalore verso la delinquenza ed a crea-

re una migliore base di comprensione per coloro che vengono ad essere emarginati dalla reazione sociale. Poiché però non è possibile ottenere una collaborazione irreggimentata da parte dei privati, soprattutto dagli studiosi e di quanti operano nei vari settori dell'informazione di massa (se non in quei paesi nei quali la difesa della stabilità di regime è considerata come esigenza di «profilassi sociale» e tutti devono obbedienza alle direttive di governo), il discorso in genere si è puntualizzato verso il coordinamento dei pubblici poteri coinvolti in qualche modo nella prevenzione della criminalità e delle altre specie di disadattamento pericolose per la generalità: magistrati, penitenziaristi, operatori sociali, agenti di polizia. Varie ricerche straniere sono state portate sull'azione del pubblico ministero, il quale nella maggior parte dei paesi non fa parte della magistratura vera e propria ma gode di una certa discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, potendo omettere del tutto la persecuzione di fatti considerati insignificanti ovvero dirottare alcuni casi (come per disordini di condotta da parte di minorenni) verso interventi di carattere amministrativo. Sono stati guardati aspetti strutturali e funzionali ed aspetti socio-giuridici, come l'atteggiamento del pubblico ministero verso determinati tipi di reati e verso determinate categorie di persone (secondo la razza, il ceto, l'attività professionale). Interessante la trattazione degli analoghi problemi riguardanti la polizia, il cui personale è alla ricerca di un *ruolo* interno ed esterno meglio corrispondente alle moderne ideologie e cerca — nei paesi dove le è lasciato un buon margine di discrezionalità — di dosare gli interventi in modo da migliorare la propria immagine di fronte a se stesso e agli occhi della collettività.

In questa tematica è stata illustrata una ricerca della detta Sezione criminologica, nella quale sono stati studiati criteri di applicazione delle misure di custodia preventiva da parte della polizia, del pubblico ministero e degli altri magistrati dell'istruzione. Essa s'inserisce nelle indagini socio-giuridiche relative al *sentencing*, cioè all'atteggiamento della magistratura e degli altri *decision makers* nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, specialmente di quelli che hanno un significato repressivo.

È stato senza dubbio un utilissimo scambio di idee, che ha posto a confronto specialmente i teorici dediti alla ricerca pura e gli applicatori pratici delle misure punitive o di prevenzione speciale. Non sempre è stato facile intendersi, ma gli sforzi compiuti per sviluppare un discorso comune sono certamente giovevoli agli uni e agli altri: è stato un colloquio che ha consentito una pausa di riflessione, per una revisione autocritica di certe impostazioni oltranziste, e ciò rappresenta in ogni caso una premessa per ulteriori progressi della scienza, che ha bisogno di sperimentazioni induttive, accanto alle teorizzazioni ipotetiche, soprattutto mediante verifiche in concreto nelle quotidiane operazioni della vita sociale.